

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5092 del 25/09/2017
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 intestata a PARESA S.P.A. per lo stabilimento sito in Comune di Roncofreddo, Via del Savio n. 155
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5278 del 25/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque SETTEMBRE 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59. Aggiornamento Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 intestata a PARESA S.P.A. per lo stabilimento sito in Comune di Roncofreddo, Via del Savio n. 155.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale.”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Atteso che, a seguito di richiesta di modifica sostanziale, l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata è stata aggiornata con Determinazione di Arpae DET-AMB-2016-1587 del 25/05/2016;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Roncofreddo in data 02/05/2017 acquisita al Prot. Com.le 2244/2017 e da Arpae al PGFC/2017/7376 del 15/05/2017, da **PARESA S.P.A.** nella persona di Delli Ponti Italo, in qualità di delegato dal legale rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Cesena, Via Romea n. 655, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, relativa allo stabilimento di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni sito nel Comune di Roncofreddo, Via del Savio n. 155 loc. Gualdo, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 2732 del 26/05/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/8464, formulata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Tenuto conto che in data 19/06/2017 la ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo la documentazione integrativa richiesta, acquisita da Arpae al PGFC/2017/9386 del 21/06/2017;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, con Nota Prot. Com.le 4835 del 19/09/2017, acquisita da Arpae al PGFC/2017/13936 del 21/09/2017, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Roncofreddo ha comunicato quanto segue *“(…) Vista la Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà di impatto acustico di cui all'art.8 comma 5 della L.447/1995 – art.4 comma 2 del D.P.R. 227/2011, sottoscritta dal Signor Missiroli Ermes (...) in qualità di Tecnico Competente in Acustica, incaricato dalla committente “PARESA spa” attestante quanto di seguito “ai sensi dell'art.4 comma*

2 del DPR 19/10/2011 n.227 e dell'art.8 della legge 26/10/1995 e con riferimento alla conformazione impiantistica di cui all'istanza di AUA DICHIARA che l'attività di Carpenteria metallica pesante, svolta dalla PARESA spa nello stabilimento produttivo sito in via Del Savio , 155-47020 Gualdo di Roncofreddo (FC) rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Roncofreddo in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora”; con la presente si comunica che si PRENDE ATTO della suddetta dichiarazione in merito all'Impatto Acustico prodotta dal Signor Missiroli Ermes, in qualità di tecnico competente in acustica, acquisita in data 02/05/2017 prot n° 2844” ;

Atteso che in data 18/09/2017 il Responsabile dell'endoprocedimento “autorizzazione alle emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie, specificando in particolare quanto segue:

“... **Dato atto** che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

- Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2241 del 30/07/14 prot. n. 75941/14 del 30/07/14, rilasciata dal SUAP in data 10/09/14 P.G.N. 4705, successivamente aggiornata con atto n. DET-AMB-2016-1587 del 25/05/16, rilasciato dal SUAP in data 16/06/2016 P.G.N. 3536;

(...)si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705, sostituendo l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE la Determinazione della Provincia di Forlì-Cesena n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014** avente ad oggetto: “D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – PARESA S.P.A. con sede legale in Comune di Cesena (FC), via Romea n. 655 e stabilimento sito

*nel Comune di Roncofreddo (FC), Località Gualdo, Via del Savio n. 155 ove si svolge attività di costruzione serbatoi, carpenterie metalliche e tubazioni - Protocollo istanza del Comune di Roncofreddo P.G.N. 599 del 04/02/14 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale.”, rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo alla ditta in data 10/09/2014 con Prot. Com.le 4705, **sostituendo**, per le motivazioni in premessa citate, **l'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto.***

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014;
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 2241 del 30/07/2014 Prot. Prov.le 75941/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Roncofreddo per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2241 del 30/07/14 prot. n. 75941/14 del 30/07/14, rilasciata dal SUAP in data 10/09/14 P.G.N. 4705, successivamente aggiornata con atto n. DET-AMB-2016-1587 del 25/05/16, rilasciato dal SUAP in data 16/06/2016 P.G.N. 3536.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito indicato:

- aumento del valore di portata delle emissioni esistenti e autorizzate N. 1 “Pantografo n. 1” (da 7.500 a 12.000 Nmc/h) e N. 8 “Taglio al plasma” (da 14.000 a 20.000 Nmc/h);
- relativamente alle emissioni da E10 a E17 “Cabine di verniciatura n. 1 e n. 2”, nuovo assetto dei ventilatori (saranno in funzione tutti i quattro ventilatori invece che due in marcia e due in stand-by) che garantirà così l'utilizzo di tutta la massa di carboni attivi e una migliore efficienza dell'impianto di aspirazione (invariate le caratteristiche dei ventilatori e la portata complessiva di ogni cabina).

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, con nota PGFC/2017/8050 del 25/05/2017, ha richiesto alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae una relazione tecnica istruttoria relativamente alle modifiche richieste, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere una valutazione delle modifiche al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL Romagna – Sede Cesena, in conformità con le disposizioni stabilite nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PGFC/2017/13665 del 15/09/17 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio della autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

ESISTENTE

ID	Portata (Nmc/h)
E1 - taglio pantografo	7.500
E8 - taglio plasma	14.000

FUTURA

ID	Portata (Nmc/h)	Durata (h/g)	Altezza (m)	Sezione (m ²)	Sistema di abbattimento
E1 - taglio pantografo	12.000	6	12	0,20	Filtro cartucce poliestere*
E8 - taglio plasma	20.000	6	12	0,38	Filtro cartucce poliestere*

* Sistema di pulizia a scuotimento meccanico.

Il gestore richiede l'aumento delle portate dei punti di emissione E1 e E8 “per migliorare l'efficienza di aspirazione dei fumi e delle polveri prodotte dalle lavorazioni di taglio (quantità che possono variare in base allo spessore della lamiera tagliata), perseguendo un miglioramento della qualità dell'aria all'interno dello stabilimento e assicurando una conseguente riduzione dell'esposizione ai fumi/polveri, per inalazione, dei lavoratori.” La ditta dichiara che la nuova portata “risultano tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio”.

Nei mesi di aprile e maggio 2016 Arpae ha eseguito campionamenti sulle emissioni dell'azienda; da tale attività sono emersi anche superamenti per le portate dei punti E1 ed E8, oggetto della presente modifica (verbale di accertamento e prescrizioni n. 18/VP/2016 del 10/06/2016, del quale si è verificata l'ottemperanza con campionamenti Arpae nel mese di settembre del 2016). Nonostante il superamento del limite autorizzato per la portata, si evidenzia che il flusso di massa rilevato nei campioni di aprile e maggio è risultato inferiore a quello ottenibile moltiplicando la portata massima autorizzata per il valore limite autorizzato: pertanto si ritiene accettabile la giustificazione della ditta fornita in merito alle motivazioni che hanno portato la stessa a proporre la sostituzione dei motori asserviti alle due emissioni oggetto di modifica.

Inoltre la ditta chiede di utilizzare contemporaneamente i ventilatori presenti su ciascuna delle cabine di verniciatura n. 1 e n. 2 (emissioni da E10 a E17), motivandolo con la necessità di utilizzare tutta la massa dei carboni attivi presenti su ogni cabina di verniciatura e per garantire una maggiore efficienza dell'impianto di aspirazione delle cabine di verniciatura: si ritiene accettabile tale modifica.

Si confermano i valori limite e le prescrizioni stabilite nella AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1587 del 25/05/16, con le portate aumentate per i punti E1 ed E8.

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene altresì opportuno rettificare il valore di durata delle emissioni da E10 a E17 “Cabine di verniciatura n. 1 e n. 2” da 4 h/g a 6 h/g, dal momento che tale modifica già comunicata all'interno del procedimento che aveva portato al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2241 del 30/07/14 prot. n. 75941/14 del 30/07/14, per mero errore materiale non era stata poi indicata nell'autorizzazione.

Per quanto riguarda le emissioni autorizzate non soggette a modifica il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ritiene di riconfermare le valutazioni e le condizioni di cui all'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2241 del 30/07/14 prot. n. 75941/14 del 30/07/14, rilasciata dal SUAP in data 10/09/14 P.G.N. 4705, successivamente aggiornata con atto n. DET-AMB-2016-1587 del 25/05/16, rilasciato dal SUAP in data 16/06/2016 P.G.N. 3536, ad eccezione dell'inserimento di precisazioni circa l'obbligo di allegare al Piano di Gestione dei Solventi copia dei certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni convogliate e di allegare al registro copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti relativi alla gestione e manutenzione dei filtri a carbone.

Il Comune di Roncofreddo, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla

documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2241 del 30/07/14 prot. n. 75941/14 del 30/07/14, rilasciata dal SUAP in data 10/09/14 P.G.N. 4705, successivamente aggiornata con atto n. DET-AMB-2016-1587 del 25/05/16, rilasciato dal SUAP in data 16/06/2016 P.G.N. 3536, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Roncofreddo in data 02/05/2017 prot. n. 2244, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

**EMISSIONE N. 18 – GENERATORE ARIA CALDA RISCALDAMENTO
CABINA VERNICIATURA N. 1 (482 kW, a metano)**

**EMISSIONE N. 19 – GENERATORE ARIA CALDA RISCALDAMENTO
CABINA VERNICIATURA N. 2 (482 kW, a metano)**

provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

CALDAIA VIESMANN 85 PAROMAT TRIPLEX – capannone 1 (87 kW a gpl)

N. 4 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 150/200 – capannone 1 (215 kW cad. a gpl)

N. 2 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 50/100 – capannone 1 (151 kW cad. a gpl)

CALDAIA MURALE RIELLO FAMILY CONDENSE 3.5 IS - capannone 2 (34,6 kW a metano)

N.4 PANNELLI RADIANTI SISTEMA OHA 200/180–capannone 2 (180 kW cad., a metano)

relative a impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione componenti carpenteria metallica pesante sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 - PANTOGRAFO N. 1

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima

12.000 Nmc/h

Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 2 - PANTOGRAFO N. 2

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	7.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONI N. 3, N. 4, N. 5, N. 6 – CABINE DI SABBIATURA N. 1 e N. 2

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9,3	m
Durata	4	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 7 – PANTOGRAFO N. 3

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	9.500	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 8 - TAGLIO AL PLASMA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	20	mg/Nmc
Monossido di carbonio	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 9 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	12	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONI N. 10, N. 11, N. 12, N. 13, N. 14, N. 15, N. 16, N. 17 – CABINE DI VERNICIATURA N. 1 E N. 2

Impianto di abbattimento: filtro a maniche + carboni attivi

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	9,5	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	75	mg/Nmc

EMISSIONE N. 20 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 21 – SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	26.400	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	6	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 22 – SATINATRICE

Impianto di abbattimento: ad umido (gorgogliatore effetto Venturi)

Portata massima	8.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri

10 mg/Nmc

2. Le **emissioni da N. 10 a N. 17** devono essere dotate di un amperometro, collegato ad un sistema di registrazione in continuo o altro sistema analogo volto a verificare le ore di funzionamento degli impianti di aspirazione. Tale registratore del tipo videografico dovrà essere dotato di memoria su scheda CF o USB funzionale alla possibilità di scaricare i dati registrati.
3. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell’allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni da N. 10 a N. 17**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 18,12 t/anno;
 - b) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 20% dell’input di solvente;
 - c) il valore limite di emissione totale di COV dovrà essere < o pari a t/a. 18,12;
 - d) entro il **30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all’anno precedente, attestante la conformità dell’impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati;
 - e) a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell’allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell’impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un Piano di Gestione dei Solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.. Al fine di compilare il campo O1 del Piano di Gestione dei Solventi, il gestore deve utilizzare i valori ottenuti dalle misurazioni analitiche agli scarichi gassosi di cui sopra, ed allegare copia di tali certificati analitici al Piano di Gestione dei Solventi, da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno come stabilito alla precedente lettera d);
 - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 7**. Tali consumi non devono essere superiori a **t 60** di prodotto verniciante a solvente all’anno.
 - g) i carboni attivi di cui alle emissioni da N. 10 a N. 17 dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 7**, allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
 - h) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell’allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - i) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un’ora di funzionamento dell’impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il

percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera (http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

5. **Entro 60 giorni** dal rilascio del presente provvedimento la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle **emissioni modificate N. 1 e N. 8** a seguito dell'aumento del valore di portata massima. **Entro un mese** dalla data del controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
6. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 2, N. 3, N. 4, N. 5, N. 6, N. 7, N. 8, N. 9, N. 10, N. 11, N. 12, N. 13, N. 14, N. 15, N. 16, N. 17, N. 20, N. 21 e N. 22** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
7. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a base solvente, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente **punto 3.** relativamente agli impianti di cui alle **emissioni da N. 10 a N. 17**;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento a carboni attivi, come richiesto alla lettera g) del precedente **punto 3.** relativamente agli impianti di cui alle **emissioni da N. 10 a N. 17.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.